

SETTORE AMMINISTRATIVO  
SERVIZIO FINANZIARIO  
Ufficio Tributi

**REGOLAMENTO PER  
L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL  
TRIBUTO COMUNALE  
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI  
(T.A.R.E.S.)**

\*\*\*\*\*

Approvato con deliberazione di C.C. n. 32 in data 30/09/2013

\*\*\*\*\*

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

### **TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

### **TITOLO III - TARIFFE**

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

### **TITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni**

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per il recupero
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Agevolazioni
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

### **TITOLO V - MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

- Art. 29. Presupposto della maggiorazione
- Art. 30. Aliquote.

### **TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

- Art. 31. Obbligo di dichiarazione

- Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 33. Poteri del Comune
- Art. 34. Accertamento
- Art. 35. Sanzioni
- Art. 36. Riscossione
- Art. 37. Interessi
- Art. 38. Rimborsi
- Art. 39. Somme di modesto ammontare
- Art. 40. Contenzioso

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 42. Clausola di adeguamento
- Art. 43. Disposizioni transitorie
- Art. 44. Disposizioni per l'anno 2013

### **Allegati**

- All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- All. B: Classificazione utenze non domestiche
- All. C: Classificazione utenze domestiche

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

### **Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Nello stesso allegato oltre ai criteri qualitativi vengono elencati anche i criteri quantitativi previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per

la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

#### **Art. 5. Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore all'anno, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e

per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia



sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

#### **Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati nell'allegato A.

4. Relativamente alle superfici adibite alle utenze non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 20%.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

#### **Art. 11. Superficie degli immobili**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 indicata nel regolamento edilizio comunale.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

### **TITOLO III - TARIFFE**

#### **Art. 12. Costo di gestione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

#### **Art. 13. Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

#### **Art. 14. Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei

costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività  $K_d$  di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

#### **Art. 15. Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. La mancata presentazione della denuncia di cessazione comporta l'applicazione della tariffa sino alla presentazione della denuncia medesima, salvo che l'utente dimostri, a mezzo di idonea documentazione, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali; solamente in quest'ultimo caso la denuncia produrrà i suoi effetti dal 1° gennaio dell'anno di presentazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Art. 17. Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune,

salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza.

2. Nel caso di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, è prevista l'applicazione del sistema tariffario determinato sulla base dell'allegato C.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

#### **Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

#### **Art. 20. Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione (M.I.U.R.) provvede annualmente a corrispondere a ciascun Comune una somma forfetaria, secondo i criteri determinati in sede di conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali. Tale importo comprende anche il tributo provinciale di cui all'art.22.
3. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma 1 è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

#### **Art. 21. Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

#### **Art.22. Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

### **TITOLO III - Riduzioni e agevolazioni**

#### **Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 25% nella quota variabile alle utenze domestiche relative alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.
2. Per tutte le utenze domestiche diverse dalla casa di residenza, tenute a disposizione in assenza di effettivo utilizzo continuativo o stagionale/turistico, previa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la volontà di non cedere né in affitto né in comodato le stesse, è prevista una riduzione dell'80% della parte variabile. Il richiedente dovrà impegnarsi a comunicare ogni variazione intervenuta all'Ufficio Tributi del Comune che potrà esperire tutte le verifiche del caso. La dichiarazione di cui sopra avrà validità annuale.
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella parte variabile, del 50% ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Si applicano il terzo e il quinto comma dell'articolo 23.

#### **Art. 25. Riduzioni per il recupero**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Ai soggetti non domestici che producono rifiuti solidi assimilati agli urbani e che non conferiscono al servizio pubblico, potranno essere applicate le seguenti percentuali di riduzione alla sola quota variabile:

- 15% nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti,
- 30% nel caso di recupero oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti,
- 50% nel caso di recupero oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti prodotti,
- 70% nel caso di recupero oltre il 75% del totale dei rifiuti prodotti.

La quantità dei rifiuti prodotti si ottiene applicando il valore di produzione peculiare all'intera superficie imponibile secondo i coefficienti di produzione.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il mese di gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria a dimostrare la quantità, qualità e destinazione dei rifiuti avviati al recupero nell'arco dell'anno solare.

#### **Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è ridotto, nella parte fissa, del 15% per le utenze poste a una distanza superiore a metri 500 dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza.
2. Nel caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione debitamente riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione del 80%, limitatamente ai giorni completi di disservizio e unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

#### **Art. 27. Agevolazioni**

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, previa apposita domanda dell'interessato, accorda ai soggetti che versano in grave disagio sociale ed economico riduzioni o esenzioni. I requisiti richiesti sono i seguenti:

- A) hanno diritto alla totale o parziale esenzione della tariffa i locali adibiti a civile abitazione e pertinenze di persone o famiglie che si trovano in situazione di indigenza e che usufruiscono di contributi assistenziali continuativi o saltuari da parte del CISS38, limitatamente all'anno o frazione di anno nel corso del quale ne abbiano diritto sulla base dei criteri stabiliti dal Comune stesso;
- B) per le famiglie monoreddito in situazione di disagio economico dipendente dalla crisi e/o carenza occupazionale riferita ad una delle condizioni di svantaggio lavorativo di seguito elencate viene concesso, su istanza documentata uno sgravio del 50%:
  - a) cassa integrazione a zero ore per almeno 90 giorni (anche non continuativi)
  - b) iscrizione nelle liste di disoccupazione da almeno 3 mesi
  - c) contratto di solidarietà con una riduzione di orario pari ad almeno il 50% del limite contrattuale individuale



- d) sospensione dal lavoro per almeno 90 giorni lavorativi (L.2/2009)
- e) iscrizione nelle liste di mobilità da almeno 3 mesi

I soggetti beneficiari della presente agevolazione dovranno segnalare tempestivamente ogni intervenuta modifica alla situazione di cui sopra.

2. In relazione al loro particolare uso sono esenti da tributo:

- A) I locali ed aree adibiti all'esercizio del culto ammessi nello Stato, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- B) I locali ed aree comunali adibiti a fini istituzionali ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune.

3. Si applicano il terzo e quinto comma dell'articolo 23.

#### **Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

- 1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

## **TITOLO IV - MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

### **Art. 29. Presupposto della maggiorazione**

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

### **Art. 30. Aliquote**

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

## TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

### Art. 31. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario o altro componente della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge o suo incaricato;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata all'indirizzo [finanziario.comune.cuorgne.to.it@postecert.it](mailto:finanziario.comune.cuorgne.to.it@postecert.it) oppure tramite e-mail ordinaria all'indirizzo [tributi@comune.cuorgne.to.it](mailto:tributi@comune.cuorgne.to.it) . In caso di spedizione fa fede la data indicata con il timbro postale.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **Art. 33. Poteri del Comune**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di

allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### **Art. 34. Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo od a riformarlo, previa comunicazione dell'interessato.

#### **Art. 35. Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

#### **Art. 36. Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale. Il pagamento dell'avviso può avvenire in più rate o in unica soluzione, entro i termini e con le modalità individuate dalla Giunta Comunale.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari, ovvero con modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

#### **Art. 37. Interessi**

1. Gli interessi di mora sulle riscossioni e di rateazione di pagamento sono computati nella misura pari al tasso legale vigente maggiorato, come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate comunali, fino a 3 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 38. Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 39. Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta ai sensi del Regolamento Generale delle Entrate. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

#### **Art. 40. Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

## **TITOLO VII - Disposizioni finali e transitorie**

### **Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

### **Art. 42. Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Art. 43. Disposizioni transitorie**

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### **Art. 44. Disposizioni per l'anno 2013**

1. Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in quattro rate scadenti nei mesi di maggio, luglio, settembre e dicembre;
2. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013.
3. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente alla quarta rata a conguaglio relativa al tributo per i rifiuti.



Allegato 7 DGR 47-14763 del 14/2/05. Criteri di assimilazione dei rifiuti  
D.G.R. n.47-14763 del 14/02/2005. Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (B.U. n. 8 del 24 febbraio 2005)

#### CRITERI GENERALI

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

1. i rifiuti speciali non pericolosi siano compresi nell'elenco di cui ai CRITERI QUALITATIVI, del presente Allegato;
2. i rifiuti speciali non pericolosi siano individuati, per qualità e quantità, dai regolamenti consortili e comunali di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art.21, comma 2, del D.Lgs 22/97, sulla base dei criteri di assimilazione indicati nel presente Allegato;
3. i rifiuti speciali non pericolosi, abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
4. i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti nel rispetto dei limiti indicati nei CRITERI QUANTITATIVI, di cui al presente Allegato;
5. la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'elenco dei CRITERI QUALITATIVI, sia assicurata dalle Amministrazioni comunali e dai loro Consorzi di Bacino, tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;
6. i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, siano destinati alle operazioni di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente indicati nel presente Allegato;
7. i rifiuti speciali non pericolosi, siano compatibili, sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale e sul territorio del Consorzio di Bacino di appartenenza, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;
8. i principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui all'art.21, comma 2, del D.Lgs 22/97, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, siano rispettati dai Comuni e dai loro Consorzi di Bacino, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, sul territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità contenute nel presente Allegato, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, ad un costo equo e concorrenziale, a livello di mercato.

## CRITERI QUALITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei CRITERI GENERALI e dei CRITERI QUANTITATIVI, di cui al presente Allegato:

### 02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

#### 02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

### 03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

#### 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

### 04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,

#### 04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

### 07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

### 08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

### 12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

### 15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

*(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)*

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03           assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

#### 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01   veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03           pneumatici fuori uso  
16 01 12           pastiglie per freni, non contenenti amianto.  
16 01 17           metalli ferrosi  
16 01 18           metalli non ferrosi  
16 01 19           plastica  
16 01 20           vetro  
16 01 22           componenti non specificati altrimenti  
16 02   scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche  
16 02 14           apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.  
16 02 16           componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.  
16 06   batterie ed accumulatori  
16 06 04           batterie alcaline non contenenti mercurio.  
16 06 05           altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.

#### 17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02   legno, vetro e plastica

17 02 01           legno  
17 02 02           vetro  
17 02 03           plastica  
17 04   metalli (incluse le loro leghe)  
17 04 01           rame, bronzo, ottone  
17 04 02           alluminio  
17 04 03           piombo  
17 04 04           zinco  
17 04 05           ferro e acciaio  
17 04 06           stagno  
17 04 07           metalli misti

#### 18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO, IN QUANTO GIÀ CLASSIFICATI RIFIUTI URBANI DAL D.P.R. 254/03)

18 01   rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01           oggetti da taglio, inutilizzati.  
18 01 04           rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R. 254/03.  
18 01 09           medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose  
18 02   rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali  
18 02 01           oggetti da taglio inutilizzati.  
18 02 03           rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03.  
18 02 08           medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

#### 20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01   frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01           carta e cartone  
20 01 02           vetro  
20 01 08           rifiuti biodegradabili di cucine e mense  
20 01 10           abbigliamento  
20 01 11           prodotti tessili  
20 01 25           oli e grassi commestibili  
20 01 32           medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche  
20 01 34           batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio  
20 01 36           apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.  
20 01 38           legno, non contenente sostanze pericolose.  
20 01 39           plastica  
20 01 40           metallo  
20 01 99           altre frazioni non specificate altrimenti  
20 02   rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)  
20 02 01           rifiuti biodegradabili

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 20 02 03 | altri rifiuti non biodegradabili           |
| 20 03    | <u>altri rifiuti urbani</u>                |
| 20 03 01 | rifiuti urbani non differenziati           |
| 20 03 02 | rifiuti dei mercati                        |
| 20 03 03 | residui della pulizia stradale             |
| 20 03 07 | rifiuti ingombranti                        |
| 20 03 99 | rifiuti urbani non specificati altrimenti» |

### CRITERI QUANTITATIVI

Fermo restando il rispetto dei CRITERI GENERALI, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco relativo ai CRITERI QUALITATIVI, possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che:

- i Comuni ed i loro Consorzi di Bacino, quantifichino i rifiuti assimilati, in base alle produzioni specifiche per ogni categoria di attività, desunte da rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, ovvero sulla base delle quantità indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche, di cui all'All.1, del D.P.R. 158/99;
- le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati di cui alla lettera a), **destinate alle operazioni di smaltimento**, non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate.

- 1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto  
fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
- 2 Sale teatrali e cinematografiche  
fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;
- 3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta  
fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;
- 4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi  
fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
- 5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini  
fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;
- 6 Esposizioni, Autosaloni  
fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;
- 7 Alberghi con ristorante  
fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
- 8 Alberghi senza ristorante  
fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
- 9 Case di cura e di riposo  
fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
- 10 Ospedali  
fino ad un max di 9 kg/mq all'anno;
- 11 Uffici, Agenzie, Studi professionali  
fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;
- 12 Banche ed Istituti di credito  
fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli  
fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;
- 14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze  
fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato  
fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
- 16 Banchi di mercato di beni durevoli  
fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
- 17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista  
fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
- 18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista  
fino ad un max di 5 kg/mq all'anno;
- 19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto  
fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;

- 20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)  
fino ad un max di 10 kg/mq all'anno;
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici  
fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
- 22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie  
fino ad un max di 33 kg/mq all'anno;
- 23 Mense, Birrerie, Amburgherie  
fino ad un max di 25 kg/mq all'anno;
- 24 Bar, Caffè, Pasticcerie  
fino ad un max di 26 kg/mq all'anno;
- 25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari  
fino ad un max di 15 kg/mq all'anno;
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste  
fino ad un max di 13 kg/mq all'anno;
- 27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio  
fino ad un max di 35 kg/mq all'anno;
- 28 Ipermercati di generi misti  
fino ad un max di 14 kg/mq all'anno;
- 29 Banchi di mercato di generi alimentari  
fino ad un max di 38 kg/mq all'anno;
- 30 Discoteche, Night club  
fino ad un max di 7 kg/mq all'anno
- 31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali)  
fino ad un max di 20 kg/mq all'anno

I limiti quantitativi massimi delle frazioni di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento, desunti dalla comparazione dei dati riscontrati in merito sul territorio piemontese e dalle risultanze relative a ricerche e studi di settore, potranno essere oggetto di modifiche regionali, a seguito di specifiche indagini territoriali.

I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

Le categorie di attività artigianali, commerciali e di servizio, possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sui vari territori comunali e consortili, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili con quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali-quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.

I Consorzi di Bacino, ai sensi delle competenze loro attribuite dalla L.R.24/02, organizzano campagne di monitoraggio e di verifica, anche eventualmente adottando un sistema a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati, prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

Le risultanze delle suddette operazioni di monitoraggio sono trasmesse alle Amministrazioni comunali interessate ed al Settore Programmazione Gestione Rifiuti della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale.

Il mancato rispetto dei Criteri Qualitativi ed il superamento dei limiti individuati nei Criteri Quantitativi, di cui al presente Allegato, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, il cui ammontare è definito dalle Amministrazioni comunali e dai loro Consorzi di Bacino, nei rispettivi regolamenti di gestione rifiuti urbani.

Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della T.A.R.S.U. o della Tariffa, deve essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D.Lgs 507/93 e del D.Lgs 22/97, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

## Utenze non domestiche - Classificazione

| Comuni oltre i 5.000 abitanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)<br>02. Cinematografi, teatri<br>03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta<br>04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi<br>05. Stabilimenti balneari<br>06. Autosaloni, esposizioni<br>07. Alberghi con ristorante<br>08. Alberghi senza ristorante<br>09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme<br>10. Ospedali<br>11. Agenzie, studi professionali, uffici<br>12. Banche e istituti di credito<br>13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta<br>14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai<br>15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti<br>16. Banchi di mercato beni durevoli<br>17. Barbiere, estetista, parrucchiere<br>18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)<br>19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto<br>20. Attività industriali con capannoni di produzione<br>21. Attività artigianali di produzione beni specifici<br>22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie<br>23. Birrerie, hamburgerie, mense<br>24. Bar, caffè, pasticceria<br>25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)<br>26. Plurilicenze alimentari e miste<br>27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio<br>28. Ipermercati di generi misti<br>29. Banchi di mercato generi alimentari<br>30. Discoteche, night club |

### CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = Q_{apfndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_c(ap)$$

$$Q_{apfndom} = \frac{C_{tapfndom}}{\sum_{ap} S_{\text{tot}}(ap) \cdot K_c(ap)}$$

*TF<sub>ndom</sub>*: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a *S<sub>ap</sub>*

*Q<sub>apfndom</sub>*: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione *K<sub>c</sub>*.

*C<sub>tapfndom</sub>*: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

*S<sub>ap</sub>*: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*

*K<sub>c</sub>*: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

### CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = C_{\text{Undom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_d(ap)$$

*TV<sub>ndom</sub> (ap, S<sub>ap</sub>)*: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a *S<sub>ap</sub>*

*C<sub>Undom</sub>*: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$C_{\text{Undom}} = \frac{CV_{\text{Tndom}}}{QTOT_{\text{ndom}}}$$

*CV<sub>Tndom</sub>*: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

*QTOT<sub>ndom</sub>*: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. Dato dalla sommatoria delle superfici totali dei locali dove si svolge l'attività *ap* per il coefficiente *K<sub>d</sub>*

*S<sub>ap</sub>*: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*

*K<sub>d</sub> (ap)*: coefficiente potenziale di produzione in kg/m<sup>2</sup> anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

## UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

|   | CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE             |
|---|-----------------------------------------|
| 1 | Nucleo familiare con 1 componente       |
| 2 | Nucleo familiare con 2 componenti       |
| 3 | Nucleo familiare con 3 componenti       |
| 4 | Nucleo familiare con 4 componenti       |
| 5 | Nucleo familiare con 5 componenti       |
| 6 | Nucleo familiare con 6 o più componenti |

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della quota fissa di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot x \cdot S \cdot x \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{Ctuf_{dom}}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot x \cdot Ka(n)}$$

*TF<sub>dom</sub>*: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

*QUF<sub>dom</sub>*: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

*Ka(n)*: coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

*Ctuf<sub>dom</sub>*: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

*S<sub>tot</sub>(n)*: superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot x \cdot Kb(n) \cdot x \cdot CU_{dom}$$

*TV<sub>dom</sub>*: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

*QUV<sub>dom</sub>*: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$QUV_{dom} = \frac{QTOT_{dom}}{\sum_n N(n) \cdot x \cdot Kb(n)}$$

*QTOT<sub>dom</sub>*: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

*N(n)*: Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

*Kb(n)*: Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

*CU<sub>dom</sub>*: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$CU_{dom} = \frac{CVT_{dom}}{QTOT_{dom}}$$

*CVT<sub>dom</sub>*: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche



### Tabella di equiparazione degli abitanti equivalenti

**Tabella 1 - Classificazione delle utenze domestiche residenti in comunità anagrafica e coefficienti Ka e Kb**

| Nr. Componenti nucleo familiare | Categoria domestica DPR 158/99 | Ka annuale | Kb annuale |
|---------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 1                               | 1                              | 0,86       |            |
| 2                               | 2                              | 0,94       |            |
| 3                               | 3                              | 1,02       |            |
| 4                               | 4                              | 1,10       |            |
| 5                               | 5                              | 1,17       |            |
| 6 o più                         | 6                              | 1,23       |            |

**Comunità anagrafica: modalità di calcolo:**

gli indici Ka e Kb - comunità, vengono calcolati unitamente alle tariffe e sono costanti per tutto il periodo dell'anno, indipendentemente dalle variazioni del nucleo familiare.

**Indice Ka:**

viene definito come il rapporto fra il totale delle persone presenti nella singola comunità e il relativo numero di famiglie così come desumibile dall'anagrafe demografica (arrotondato per eccesso se la prima cifra significativa dopo la virgola è pari a 5 o superiore).

*Esempio: nr. 1 fam - 1 persona, nr. 3 fam - 2 persone, nr. 4 fam. - 3 persone*

*Totale persone: 19, totale famiglie comunità: 8, numero componenti famiglia media pari a 2,38 arrotondato per difetto a 2*

**Indice Kb:**

per utilizzare un modello di calcolo omogeneo con le altre utenze domestiche, viene calcolato un Kb equivalente derivante dalla sommatoria dei singoli Kb relativi alle singole famiglie presenti in comunità

*Esempio: nr. 1 fam - 1 persona, nr. 3 fam - 2 persone, nr. 4 fam. - 3 persone Kb comunità:  $[Kb(1pers) \times 1 fam] + [Kb(2pers) \times 3 fam] + [Kb(3pers) \times 4 fam]$*

**Tabella 2 - Occupanti Equivalenti**

**1 - SECONDA/E CASA/E DI RESIDENTE**

|   | SUPERFICIE |        | OCCUPANTI EQUIVALENTI |
|---|------------|--------|-----------------------|
|   | DA         | A      |                       |
| 1 | 0          | 70     | 2                     |
| 2 | 71         | 100    | 3                     |
| 3 | 101        | 130    | 4                     |
| 4 | 131        | 99.999 | 5                     |

**2 - CASA/E DI NON RESIDENTE**

|   | SUPERFICIE |        | OCCUPANTI EQUIVALENTI |
|---|------------|--------|-----------------------|
|   | DA         | A      |                       |
| 1 | 0          | 70     | 2                     |
| 2 | 71         | 100    | 3                     |
| 3 | 101        | 130    | 4                     |
| 4 | 131        | 99.999 | 5                     |

**3 - PERSONE GIURIDICHE**

|   | SUPERFICIE |        | OCCUPANTI EQUIVALENTI |
|---|------------|--------|-----------------------|
|   | DA         | A      |                       |
| 1 | 0          | 70     | 2                     |
| 2 | 71         | 100    | 3                     |
| 3 | 101        | 130    | 4                     |
| 4 | 131        | 99.999 | 5                     |